

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO

PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaventuno** (2021) il giorno 29 del mese di **settembre**,

Tra

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Castriota e Corroccoli", avente sede in Chieuti (Fg), in via papa Giovanni XXIII n. 4 – C.F. 93052290710 e P.I. 03728910716 (di seguito indicato come *Azienda*), in atti rappresentata dal dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a tanto autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28.09.2021, esecutiva;

e

il dott. Michele Fabio Ferro, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto nell'Albo Regionale della Puglia dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito indicato come *Incaricato*).

PREMESSO CHE:

- L'art.32 della L.R. Puglia n.15/2004, nel testo in vigore, prevede la figura del Direttore Generale quale responsabile della gestione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.);
- Il vigente statuto dell'ASP Castriota e Corroccoli prevede in capo al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale (art.12) e la determinazione del relativo trattamento economico, con

contratto di natura privatistica, in misura non superiore a quanto previsto dal CCNL Area dirigenziale Regioni ed Autonomie Locali (art.23);

- Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Castriota e Corroppoli, con atto n. 18 del 28.09.2021, immediatamente esecutivo ai sensi del vigente Statuto, ha deliberato di prorogare l'incarico di Direttore Generale al dott. Michele Fabio Ferro, fino alla data di insediamento del nuovo Organo di Amministrazione, stabilendo il nuovo orario settimanale di lavoro e il relativo trattamento economico;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Riferimento agli atti prodromici

La premessa e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Azienda proroga l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Castriota e Corroppoli" al dott. Michele Fabio Ferro, che accetta.
2. Le attribuzioni del dott. Ferro, quale Direttore Generale, sono quelle previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità vigente, nonché da eventuali altre disposizioni normative o contrattuali.
3. In particolar modo il Direttore Generale è responsabile:
 - del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
 - della redazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;

- della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda;

- delle decisioni organizzative e della gestione del personale.

4. L'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile, ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo.

Art. 3 - Natura

1. L'incarico di Direttore Generale conferito con il presente contratto configura un rapporto di lavoro subordinato extra dotazione organica e non dà diritto all'inserimento nella dotazione organica dell'ASP Castriota e Corroccoli.

2. Il dott. M. F. Ferro, nell'accettare l'incarico di Direttore Generale, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.20 della L.R. Puglia n.15/2004 e s.m.i.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore Generale si obbliga a prestare la propria attività a part-time nella misura del 75% (27 ore settimanali).

4. Le parti concordano espressamente, quale clausola di garanzia in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, la corresponsione in favore del dott. Ferro di una mensilità della retribuzione stabilita.

Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno 1° ottobre 2021 e il relativo incarico avrà durata fino alla data di insediamento del nuovo Organo di Amministrazione ai sensi della L.R. Puglia

n.15/2004, nonché dello Statuto dell'Azienda, nel rispettivo testo in vigore.

2. Pertanto, alla scadenza del termine anzidetto, il dott. Michele Fabio Ferro decade automaticamente dall'incarico ed il presente contratto si scioglie senza necessità di alcun preavviso, stante l'espressa previsione di legge.

Art. 5 - Risoluzione del contratto

1. L'incarico può essere risolto e revocato nei casi previsti dal vigente Statuto; pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP, servendosi degli strumenti di controllo di cui all'art.28 L.R. Puglia n.15/2004, nel testo in vigore, può assumere nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.

2. L'incarico potrà essere inoltre revocato anticipatamente rispetto alla scadenza ai sensi dell'art.22 CCNL 10.4.1996 (sostituito dall'art.13 CCNL del 23.12.1999 ed integrato dall'art.10 CCNL 22.2.2006) Comparto Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza, per motivate ragioni organizzative e produttive.

3. L'Azienda si riserva la facoltà di recesso dal contratto per giusta causa, ai sensi dell'art.2119 del Codice Civile con le modalità di cui al vigente CCNL.

4. In caso di risoluzione anticipata ai sensi dell'art.2119 del Codice Civile l'Azienda dovrà dare un preavviso di due mesi. Il Direttore dimissionario è tenuto ad un preavviso di mesi due.

5. Il Direttore Generale o l'Azienda possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora siano pregiudicate le condizioni organizzative e di fiducia per il buon andamento delle funzioni dirigenziali.

6. Nel caso di risoluzione consensuale il Direttore Generale ha diritto, a decorrere dalla data successiva a quella di registrazione all'ufficio protocollo dell'accordo di rescissione consensuale, all'applicazione della clausola di garanzia prevista dal precedente art.3, comma 4.

7. Nel caso di risoluzione consensuale il Direttore Generale è tenuto a lasciare il posto di lavoro dalla data successiva a quella di registrazione all'ufficio di protocollo dell'accordo di rescissione di cui al comma precedente.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo (comprensivo di tredicesima mensilità) connesso all'incarico di cui al presente contratto individuale, ai sensi dell'art.21 del regolamento regionale n.1/2008, da corrispondersi in ragione mensile o frazione di effettivo servizio, è determinato come segue:

- €33.945,58 a titolo di trattamento tabellare annuo;
- €15.000,00 a titolo di indennità ad personam, comprendente la retribuzione annua di posizione e di risultato.

2. Il suddetto trattamento economico ha carattere di omnicomprensività

in quanto remunera completamente ogni incarico conferito al Direttore Generale in ragione del suo ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'ASP "Castriota e Corroccoli".

3. Il compenso di cui al presente articolo è rapportato al trattamento economico attualmente in vigore per il personale dirigenziale previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali, Area Dirigenza; sono fatti salvi gli aumenti che dovessero successivamente intervenire per effetto del rinnovo del contratto; al Direttore Generale spetta, inoltre, l'indennità di vacanza contrattuale prevista.

4. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'ASP "Castriota e Corroccoli".

5. Per le trasferte debitamente autorizzate dal Presidente dell'ASP, si applicano le disposizioni previste dal CCNL relativo all'area dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali; per il raggiungimento della sede di lavoro non spetta alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 7 - Compatibilità ed obblighi

1. Al Direttore si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile previste per i dirigenti della P.A.

2. Il Direttore Generale è tenuto al rispetto di tutti i doveri corrispondenti al ruolo ricoperto. L'incaricato è tenuto a prestare, per tutta la durata dell'incarico, attività esclusiva a favore dell'ASP; può tuttavia assumere, ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n.165/2001, incarichi

di carattere temporaneo previa autorizzazione del Presidente del C.d.A. dell'ASP.

3. L'incaricato opererà presso la sede legale dell'Azienda e presso tutte le altre sedi o luoghi ove si rendesse necessario; assume l'impegno di dedicare all'incarico attribuito dall'Azienda un'attività lavorativa di impegno a part-time nella misura del 75% (ventisette ore settimanali), adeguato al ruolo e compatibile con l'orario di lavoro del personale o con le funzioni degli organi istituzionali.

4. L'incaricato è tenuto, per effetto del presente contratto, a conformare il suo comportamento in servizio alla costante osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nonché al dovere di contribuire con impegno e responsabilità al conseguimento degli obiettivi aziendali; il dott. Ferro dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, in attuazione dell'art.54 del d.lgs. 165/2001, e che in relazione all'incarico rivestito non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità (come da dichiarazione allegata).

5. Tutti i dati e le informazioni di cui il Direttore Generale acquisirà conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e lo stesso non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

Art. 8 -- Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del Direttore è flessibile e correlato alle esigenze della struttura nonché all'espletamento dell'incarico e alla

responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. Il Direttore è comunque tenuto ad assicurare la sua presenza in servizio per almeno 27 (ventisette) ore settimanali, part time nella misura del 75%, distribuite su non meno di quattro giornate lavorative, ordinariamente dal lunedì al venerdì.

Art.9 - Copertura assicurativa

1. Il dott. Ferro viene inserito nelle polizze assicurative dell'ASP concernenti il personale dipendente.

2. L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Direttore per fatti od atti direttamente connessi alle funzioni di direzione esercitate, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il Direttore da un legale di comune gradimento; in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ASP provvederà al recupero di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento – provvederà ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10 - Ferie, festività ed assenze retribuite

Il periodo di ferie annuali, le festività, le assenze per malattia e le assenze per permessi retribuiti e non, sono quelli disciplinati dal C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, per l'Area Dirigenziale.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali e sensibili

1. Le costituite parti danno atto che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di Protezione di dati personali*", i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall'Azienda committente esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

2. L'Azienda informa l'incaricato che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati anche a parti terze, per tali intendendosi tutti quegli enti, istituzioni, aziende o privati che sono strumentali all'attività dell'Azienda o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi; all'infuori di dette ipotesi, gli stessi dati non saranno oggetto di diffusione.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. Ferro esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati.

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, le parti fanno esplicito rinvio alle vigenti norme di legge, di regolamento dell'Azienda ed al C.C.N.L. - Comparto Regioni - Enti Locali - Area Dirigenza.

Art. 13 - Regime fiscale

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131.

Art. 14 - Clausola finale

Tutte le clausole del presente contratto si intendono essenziali, per cui la violazione anche di una sola di esse comporterà l'immediata risoluzione contrattuale per grave inosservanza.

Letto, confermato e sottoscritto, in Chieuti (Fg) – via papa Giovanni XXIII n. 4 – presso la sede dell'ASP "Castriota e Coroppoli"
p. l'ASP "Castriota e Coroppoli"

Il Presidente

Il Direttore Generale

Dott. Tommaso Pasqua

Dott. Michele Fabio Ferro

ACCETTAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Il sottoscritto dott. Michele Fabio Ferro, nato a Foggia il 30.03.1975, dichiara di accettare in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, le clausole e condizioni contenute nel presente atto che dichiara di ben conoscere in ogni aspetto e conseguenza e di accettare senza riserva alcuna, intendendole approvate e sottoscritte una per una, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ.

Chieuti, 29 settembre 2021

Il Direttore Generale